

Rilevanza, ai fini della valutazione di professionalità e del conferimento di incarichi direttivi, della partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura - Impossibilità di ritenere sostitutiva la partecipazione alla Commissione esami di Avvocato.

(Risposta a quesito del 6 marzo 2013)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 marzo 2013, ha adottato la seguente delibera:

“letta la nota pervenuta in data 29 dicembre 2012, con cui il dott. ..., giudice presso il Tribunale di ..., pone il quesito se “la partecipazione alla Commissione esami di Avvocato può essere ritenuta sostitutiva della partecipazione del magistrato a più corsi di aggiornamento ai fini delle valutazioni di progressione in carriera e per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi”.

Osserva

Secondo quanto previsto dall'art. 24 del Decreto Legislativo del 30 gennaio 2006 n. 26, istitutivo della Scuola superiore della magistratura, i corsi di formazione ed aggiornamento per i magistrati sono *“teorici e pratici, secondo il programma e le modalità previste dal piano approvato dal comitato direttivo”* della Scuola.

Il successivo art. 25 statuisce che *“tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal Consiglio Direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato”.*

Inoltre, l'art. 2 lett. d) e d) bis individua tra le finalità della Scuola *“la formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari”, nonché “l'organizzazione di corsi di formazione per magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento di incarichi direttivi di primo e di secondo grado”.*

Infine, l'art. 26 bis al comma 2 prevede che al termine del corso di formazione per magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, *“il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo”.*

La Circolare del Consiglio superiore della magistratura dell'8 ottobre 2007 in materia di valutazione di professionalità dei magistrati, al capo V, punto d), annovera, tra gli indicatori del parametro *“dell'impegno”, il “numero di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, salvo quanto previsto dalla norma transitoria, per i quali il magistrato abbia dato la disponibilità a partecipare o ai quali abbia effettivamente partecipato”.*

Al successivo capo VIII, punto 5, nell'individuare i criteri di giudizio in relazione ai singoli parametri di valutazione, la Circolare dispone che il parametro dell'impegno è positivo, tra l'altro, quando *“è stata presentata almeno una domanda di partecipazione all'anno ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, salvo quanto previsto dalla normativa transitoria, e si è registrata la partecipazione ai corsi in ordine ai quali è intervenuto provvedimento di ammissione, sempre che non sussistano ragioni ostative obiettivamente giustificabili”.*

Orbene, dal quadro normativo tracciato emerge chiaramente che la frequentazione dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, oltre ad essere finalizzata alla formazione ed all'aggiornamento professionale dei magistrati, assume rilievo sia ai fini della valutazione di professionalità sia ai fini del conferimento di incarichi direttivi.

Invero, il magistrato ha il diritto/dovere alla formazione ed all'aggiornamento professionale, finalizzati ad assicurare qualità ed efficienza al sistema giudiziario ed a favorire l'indipendenza del

magistrato stesso. Per assicurare un elevato livello qualitativo nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali è, infatti, necessario un aggiornamento professionale periodico, reso da organi a ciò deputati.

La frequentazione dei corsi di formazione della Scuola superiore della magistratura rappresenta, pertanto, un fondamentale ed insostituibile momento della vita professionale del magistrato, costituendo non solo un'occasione di formazione teorica e pratica, altamente qualificante, ma anche un preziosa opportunità di confronto con i colleghi dei vari uffici giudiziari, indispensabile per una completa crescita professionale.

Per tali motivi, in sede di valutazione di professionalità, l'interesse del magistrato all'aggiornamento professionale ed alla frequentazione dei corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura è indice del suo impegno professionale.

Il legislatore ha, inoltre, attribuito alla Scuola superiore della magistratura il compito di organizzare specifici corsi di formazione per il conseguimento di incarichi direttivi e per l'aggiornamento professionale dei titolari di uffici direttivi e semidirettivi, che rappresentano l'occasione per affinare e valorizzare le attitudini organizzative del magistrato e, con riferimento specifico ai corsi di formazione per il conseguimento di incarichi direttivi, permettono di acquisire elementi di valutazione sull'idoneità del singolo magistrato a ricoprire detti incarichi.

Orbene, alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che la partecipazione di un magistrato alla Commissione di esami di Avvocato, pur comportando un impegno volto all'approfondimento giuridico delle materie oggetto di esame, non possa costituire un surrogato dei corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, che rappresentano un insostituibile momento di arricchimento professionale del magistrato, caratterizzato da un elevato livello di approfondimento delle materie e da una preziosa occasione di confronto tra i colleghi di uffici giudiziari diversi, nonché l'occasione per acquisire elementi di valutazione per l'idoneità a ricoprire incarichi direttivi.

Deve, pertanto, concludersi che la partecipazione alla Commissione di esami di Avvocato non esime il magistrato dall'obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura;

il Consiglio, pertanto,

delibera

di rispondere al quesito posto dal dott. ... nel senso che la partecipazione di un magistrato alla Commissione di esami di Avvocato non esime il magistrato dall'obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.”